

## L'art. 18 non vale per gli statali

*La Corte d'Appello di Bologna in contrasto con la Cassazione*



**di Lucia Izzo - L'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori**, come modificato dalla legge Fornero **non si applica in caso di licenziamenti nell'ambito del pubblico impiego privatizzato**, dove resta in vigore la vecchia formulazione della norma.

Lo ha affermato la **Corte d'Appello di Bologna**, nella **sentenza 83/2016**, pubblicata dalla sezione lavoro.

Nonostante la **Corte di Cassazione abbia affermato il contrario** (sentenza 24157/2015, per approfondimenti: Cassazione: l'art. 18 vale anche per gli statali), la Corte Bolognese ritiene che elementi a supporto della tesi di non applicabilità si possono desumere dalla **lettera e dall'interpretazione delle norme**, trattandosi **dell'unica lettura compatibile con l'art. 97 della Costituzione**.

Infatti, la tutela meramente risarcitoria prevista per giusta causa o giustificato motivo, non risulterebbe compatibile con i principi di **buon andamento della pubblica amministrazione**.

Viene dunque rigettato il ricorso promosso dall'Asl e confermata la sentenza del giudice di opposizione che, in riforma rispetto a quanto stabilito nella fase sommaria, aveva ritenuto **applicabile la formulazione originaria dell'art. 18 della legge 300/1970**.

Per il Collegio, dal comma 7 dell'art. 1 della legge 92/2012 si desume il **rinvio a iniziative di armonizzazione** della normativa che verranno effettuate dal ministro, circostanza che fa assumere alla riforma Fornero una **portata meramente programmatica** rispetto al pubblico impiego.

In tal senso, il dato testuale dovrebbe quindi interpretarsi, secondo i giudici emiliani, nel senso che le disposizioni introdotte dalla legge 92/2012 rappresentano **principi e criteri che non si applicano ai dipendenti pubblici** a meno che non vi sia una espressa previsione in tal senso; ciò significa che le disposizioni della Fornero, a meno che non siano dichiarate **espressamente applicabili anche ai rapporti di impiego pubblico privatizzati**, restano escluse da quest'ambito.

Per la sentenza **coesistono due diversi testi dell'art. 18**: la formulazione originaria dello Statuto dei lavoratori, che vige per il lavoro pubblico privatizzato, e una versione modificata dalla riforma del 2012 valevole per il lavoro privato.

Un mero ristoro economico, conclude il collegio ***"appare difficilmente compatibile con l'interesse pubblico a salvaguardare l'imparzialità dell'amministrazione"***.

*Per visualizzare la Sentenza N. 24157/2015 vedere la sezione Giuridico*